

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

per la disciplina

dei servizi di trasporto non di linea

nelle acque di navigazione interna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA.**

Indice

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Requisiti
- Art. 3 Idoneità morale
- Art. 4 Idoneità finanziaria
- Art. 5 Idoneità professionale
- Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 Commissione di concorso
- Art. 9 Formazione delle graduatorie
- Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

TITOLO II° - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 15 Definizione del servizio
- Art. 16 Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 19 Sede del titolare
- Art. 20 Esercizio del servizio
- Art. 21 Acquisizione del servizio
- Art. 22 Obblighi del titolare
- Art. 23 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 24 Sostituzioni alla guida
- Art. 25 Assenza dal servizio
- Art. 26 Pontili
- Art. 27 Sostituzione di natanti
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Reclami
- Art. 30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 31 Contrassegno
- Art. 31 bis Adeguamento per trasporto portatori di handicap

TITOLO III° - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

- Art. 32 Definizione del servizio
- Art. 33 Modalità di esercizio
- Art. 34 Sostituzione di natanti
- Art. 35 Caratteristiche del natante
- Art. 36 Servizio di rimorchio e traino di natanti

TITOLO IV° - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

- Art. 37 Definizione del servizio
- Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente
- Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente
- Art. 40 Registro di noleggio senza conducente
- Art. 41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

TITOLO VI° - SANZIONI

- Art. 42 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
- Art. 43 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 45 Confisca e sequestro

TITOLO VII° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Documentazione obbligatoria
- Art. 47 Rideterminazione dei contingenti

Art. 48 Caratteristiche tecniche dei mezzi

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n. 63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di S.Stino di Livenza e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino
- il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici, effettuato per conto terzi;

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3. Nel presente Regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 - Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente Regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, ed in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale
- idoneità finanziaria
- idoneità professionale

Art. 3 - Idoneità morale

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso l'autorizzazione sia rilasciata a persona giuridica i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- c) dagli amministratori e dal legale rappresentante in caso di Società per azioni.

Art. 4 - Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a € 77.500,00 per il servizio di noleggio tipo "Gran Turismo" e € 51.500,00 per tutti gli altri tipi di servizi.

Art. 5 - Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.32, n. 813, o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della l. 11.02.71, n. 50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessarie, per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

3. nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una persona giuridica il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio, amministratore della Società ovvero di dipendente a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione a specifico Istituto previdenziale.

Art. 6 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente Regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.

3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Venezia.

4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 8.

Art. 7 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento deve presentare domanda in carta legale, sottoscritta nelle forme di legge.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;

b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e residente in Italia;

c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;

g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente Regolamento;

h) la disponibilità giuridica di una sede per l'esercizio dell'attività sita in territorio comunale, in caso di assegnazione del servizio;

i) di non svolgere altra attività, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducente;

l) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);

m) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale od in copia autenticata nelle forme previste dalla legge:

1) tesserino del codice fiscale;

2) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art. 9.

Art. 8 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 14 integrata da:

1) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9 - Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, fra l'altro, i seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti);

- anzianità di presenza operativa, nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo 30 punti);

- numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio dei servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciate al richiedente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ogni licenza o autorizzazione);

- a parità di punteggio, essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Nei casi di ulteriore parità di punteggio, l'ordine nella graduatoria verrà determinato dall'anzianità anagrafica del richiedente.

3. La graduatoria ha validità biennale.

4. L'assegnazione delle autorizzazioni a quanti utilmente inclusi nelle graduatorie avviene nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

5. Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero dei richiedenti utilmente inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria secondo quanto previsto dal comma precedente e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascun concorrente.

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal responsabile del servizio competente seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere c), d), e), f) dell'art. 7.

3. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

1) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è in corso alcun procedimento di rilascio di altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;

2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;

3) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;

4) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;

5) cauzione di € 2.500,00, costituita a favore del Comune nei modi previsti dalla legge, per il ristoro di eventuali danni cagionati all'Ente nell'esercizio dell'attività;

6) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante;

4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

Art. 11 - Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del Responsabile del Servizio, hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi previa presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per il rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

2. Contestualmente all'istanza di rinnovo l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 - 2° comma lett. f) - del presente Regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- il termine entro il quale dovrà iniziare il servizio, comunque non oltre novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- la targa ed il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario del natante;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'Ufficio competente.

5. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

6. Qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione dovrà essere presentata la nuova certificazione relativa al natante.

7. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III° del presente Regolamento, ed esclusivamente a fini conoscitivi, all'atto del rilascio e

del rinnovo deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

Art. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il 60° anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/1993.

Art. 13 - Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente Regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 17 della legge regionale 30.12.1993.

2. E' consentito conferire la propria licenza o autorizzazione ad organismi e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione.

3. Gli organismi sono quelli previsti dal Codice Civile.

4. Il conferimento è previsto previa presentazione all'Ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:

a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad una delle tipologie di organismi sopramenzionati a cui il titolare si è associato;

b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'attività di trasporto di persone degli organismi stessi;

c) copia del comodato registrato agli Atti Privati;

d) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 5 del presente Regolamento da parte del conducente del natante;

e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il veicolo è condotto da più conducenti.

5. L'Ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio.

L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento.

Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

6. Nell'autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo della Società.

7. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 14 - Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 63/1993, così composta:

- 1) L'Assessore competente in materia o un Suo delegato, che la presiede;
- 2) Un consigliere comunale in rappresentanza delle minoranze consiliari;
- 3) Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, o un Suo delegato;
- 4) Un rappresentante della Provincia di Venezia;
- 5) un rappresentante delle Associazioni di categoria designato dalle stesse;
- 6) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria designato dalle stesse;
- 7) un rappresentante delle Associazioni degli utenti designato dalle stesse.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura prevista per i componenti del Consiglio Comunale, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente Regolamento.

4. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 4 membri.

5. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.

TITOLO II° SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15 - Definizione del Servizio

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore: esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.

2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.

3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16 - Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e segg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.

2. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e segg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 63/1993 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl.

Art. 17 - Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:

a) noleggio con natante a motore:

- piccolo noleggio sino a 5 tsl - portata fino a 20 persone;
- Gran Turismo A da inferiori a 5 tsl fino a 25 tsl - portata oltre 20 persone;
- Gran Turismo B oltre 25 tsl - portata oltre 20 persone;

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

Art. 18 - Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

a) noleggio con natante a motore:

- Piccolo noleggio sino a 5 tsl - portata fino a 20 persone N. 2
- Gran Turismo A da 5 tsl fino a 25 tsl - portata oltre 20 persone N. 2
- Gran Turismo B oltre 25 tsl - portata oltre 20 persone N. 2
- Imbarcazioni tipiche N. 2

Art. 19 - Sede del titolare

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.

2. In alternativa è consentito disporre di almeno un recapito presso agenzia incaricata con sede nel territorio comunale, resa nota al pubblico, autorizzata alla stipula di contratti di noleggio e di trasporto in nome e per conto del soggetto titolare.

Art. 20 - Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21 - Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza.

2. E' fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza in altro Comune ove sia istituito ed attivo il medesimo servizio.

3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

4. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

5. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.

6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22 - Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo:

a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;

b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;

c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;

d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;

e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre.

Art. 23 - Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio, di esibire sulla divisa un cartellino che contenga gli elementi di identificazione personale;

b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della Polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;

c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;

d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;

e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;

f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'Ufficio di Polizia municipale.

Art. 24 - Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n.63; l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente, purché iscritto nei ruoli di cui all'art. 13 della L.R. n. 63/1993.

2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone il periodo previsto ed il nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Art. 25 - Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente, nonché su motivata richiesta per esigenze legate all'utenza e/o alle condizioni climatiche.

Art. 26 - Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile privato di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura "Comune di S.Stino di Livenza - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente. Il pontile deve essere strutturato

nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap anche nel rispetto dell'art. 21 della L.R. n. 63/1993.

Art. 27 - Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28 - Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 13 della L. 21/1992.

3. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 29 - Reclami

1. In ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

2. In ogni natante dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio.

3. I cartelli di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).

4. L'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre opportuna modulistica (entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento) che sarà messa a disposizione dell'utenza su ogni natante.

5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n.63/1993, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art. 30 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n.63/1993.

Art. 31 - Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;

- n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di S.Stino di Livenza, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 31 bis

1. Nell'ambito dei contingenti per il noleggio con natanti per il trasporto di persone, fissati dall'art. 18, sono stabiliti nel numero di 1 (uno), i natanti che devono essere dotati di sistemi adeguati, così come stabilito dalla Autorità competente, a mezzo di certificato di specifica idoneità, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

TITOLO III°

TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 33 - Modalità di esercizio

1. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.

2. Tale autorizzazione è riservata a coloro i quali abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.

3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.

4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 2 (due).

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.

5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.

6. Ai titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7. Ai titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;

b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;

c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;

d) il noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

Art. 34 - Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 27.

Art. 35 - Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:
 - a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
 - c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - Trasporto cose;
 - l'emblema del Comune.
2. Essi devono, inoltre, recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 36 - Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV°

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 37 - Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. n. 63/1993 agli artt. 32-37.

Art. 38 - Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con:
 - unità da lavoro per trasporti in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto (vedi anche unità di cui al decreto 731/94)
2. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, nei modi disciplinati dal Titolo I°.
3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:1.

Art. 39 - Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. Le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione.
3. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi: le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato.
4. Il noleggiante-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
5. Il noleggiante-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.
6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo VI° del presente Regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente.
8. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art. 40 - Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiante, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio

comunale competente, che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:

a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
- estremi del documento di riconoscimento presentato;
- estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;

b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità.

2. A cura del noleggiante, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente.

3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiante per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai Funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 63/93.

Art. 41 - Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione;
- portata massima di persone o di cose.

2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO VI°

SANZIONI

Art. 42 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'Autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art. 44 del presente Regolamento, quando il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;

d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;

f) non applica le tariffe in vigore;

g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) supera del 25% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.

2. La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

6. Nel caso di conducente valgono, per quanto compatibili, i divieti e le prescrizioni indicati al comma 1. In questo caso il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

Art. 43 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 43, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni, all'autore della violazione, si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:

1) Dirigente del Servizio competente, od un suo delegato;

2) Comandante VV.UU. o un suo delegato;

3) Un rappresentante delle OO.SS. di categoria;

4) Un rappresentante dell'Ispettorato di Porto;

- 5) Un rappresentante degli Artigiani;
- 6) Un rappresentante delle Cooperative;

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale in forza all'Ufficio competente.

3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 250,00 a € 1000,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;

b) da € 50,00 a € 200,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

c) da € 100,00 a € 400,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 45 - Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VII°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:

- a) originale o copia autentica dell'atto di autorizzazione;
- b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto;
- f) modulistica reclami.

Art. 47 - Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dal presente Regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Art. 48 - Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili e della laguna di Caorle, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. I mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente Regolamento devono essere dotati dispositivi per il controllo della velocità satellitari (GPS o simili), che devono essere sempre in funzione durante la navigazione.

3. Nel caso vengano determinate le prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.